



## CITTA' DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
MERCATO DEL CONTADINO ISTITUITO CON DELIBERAZIONE  
CONSILIARE N.116 DEL 24/08/2009

## SOMMARIO

Articolo I	OBIETTIVI E FINALITA' .....	3
Articolo II	GESTIONE .....	3
Articolo III	DATA E LUOGO DI MERCATO .....	3
Articolo IV	SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEL MERCATO .....	3
Articolo V	DIMENSIONAMENTO .....	4
Articolo VI	RIPARTIZIONE .....	4
Articolo VII	COMITATO DI MERCATO .....	4
Articolo VIII	MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE REGIONALI PER PARTECIPARE AL MERCATO .....	5
Articolo IX	CRITERI PREFERENZIALI E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PARTECIPANTI AL "MERCATO DEGLI AGRICOLTORI" .....	5
Articolo X	DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE .....	6
Articolo XI	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	6
Articolo XII	DIVIETI .....	7
Articolo XIII	ALLONTANAMENTO .....	7
Articolo XIV	ATTREZZATURE .....	7
Articolo XV	AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO .....	7
Articolo XVI	RAPPRESENTANZA .....	7
Articolo XVII	ASSENZE .....	8
Articolo XVIII	POSTEGGI NON OCCUPATI SORTEGGIO .....	8
Articolo XIX	CESSIONE DEL POSTEGGIO .....	8
Articolo XX	MERCE AL MERCATO .....	8
Articolo XXI	TASSA DI POSTEGGIO .....	8
Articolo XXII	ESAZIONE TASSA DI POSTEGGIO E TOSAP .....	8
Articolo XXIII	SANZIONI .....	9

## **Articolo I. OBIETTIVI E FINALITÀ**

Le presenti norme disciplinano il funzionamento del mercato del contadino di Lungomare Dante Alighieri, presso l'immobile denominato "Giardino d'Inverno" istituito con deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_.

Il Mercato del Contadino è identificato per la territorialità delle produzioni, standard di qualità, ruolo attivo del produttore, progettualità collettiva, animazione e comunicazione, e con l'obiettivo di favorire la conoscenza diretta delle produzioni locali di qualità, creare opportunità per le piccole produzioni e per i produttori, promuovere l'incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo, promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra l'ente pubblico e gli operatori privati, sperimentare forme innovative di gestione del progetto attraverso l'autoorganizzazione da parte dei produttori con la vendita al pubblico, dei prodotti locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, di cui al D.Lgs 18-5-2001, n. 228, e Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007, iscritti al registro imprese di cui all'art 8 della L. 580/93 in terreni ubicati nel Comune di Trapani e confinanti.

## **Articolo II. GESTIONE**

Il mercato è gestito dal Comune di Trapani sulla base delle norme contenute nel presente Regolamento e dalla Legge.

Con apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale, potrà essere affidata la gestione ad una o più organizzazioni agricole più rappresentative nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), o con altri partenariati come consorzi di tutela, Gal, associazioni (Slow food, Strada del vino, Strade dei sapori, Legambiente ecc).

## **Articolo III. DATA E LUOGO DI MERCATO**

Il mercato si svolge tutti i giorni di sabato, dalle ore 7.30 alle ore 14.00.

L'orario di vendita e le modalità di accesso all'area del mercatino, potrà essere variato dalla Giunta Comunale sentito il parere del Comitato di Mercato.

## **Articolo IV. SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEL MERCATO**

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, appositamente individuati, come, a titolo esemplificativo, nella necessità di fare strade o piazze, rifare condutture, evitare crolli, smottamenti, assicurare la tutela della sicurezza della circolazione della vita umana, nonché il rispetto delle norme di cui all'art. 20 del codice della strada e la possibilità di accesso alle zone interessate dalla presenza del mercato da parte degli automezzi del soccorso sanitario, dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza in genere.

Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento del mercato è deliberato con Ordinanza Sindacale, sentito il Comitato di Mercato.

Dello spostamento di luogo e di data del mercato, l'amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno di mercato da trasferire, almeno una settimana prima dello spostamento, con l'intesa che, in ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

## Articolo V. DIMENSIONAMENTO

Nell'ambito del mercato i posteggi sono delimitati e numerati progressivamente dal n. 1 al n. 26, nella sua configurazione risultante dalla planimetria redatta dall'Ufficio tecnico Comunale, allegata sotto la lettera "A".

## Articolo VI. RIPARTIZIONE

I posteggi sono ripartiti in sei sezioni secondo le seguenti specializzazioni merceologiche:

Tip.	Specializzazione merceologica	N. posteggi
A	Orticoltura e frutta fresca	16
B	Orticoltura e frutticoltura trasformata	2
C	Produzioni zootecniche bovini	2
D	Produzioni zootecniche altri animali	2
E	Produzioni biologiche	2
F	Artigianato e ristorazione	2

## Articolo VII. COMITATO DI MERCATO

E' istituito il "Comitato di mercato", che svolgerà attività di rappresentanza dei partecipanti, segnalazione di nuove adesioni, organizzazione di iniziative collaterali, verifica della qualità delle produzioni esposte. Il "Comitato dei Mercato degli Agricoltori" sarà costituito da nove membri; ne fanno parte:

- a) l'Assessore allo Sviluppo Economico che svolge anche le funzioni di Presidente;
- b) da un rappresentante del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste nominato dal Dirigente Generale;
- c) da tre rappresentanti del Partenariato;
- d) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- e) il Dirigente del Settore Sviluppo Economico o suo delegato;
- f) il Dirigente del Settore Patrimonio o suo delegato;
- g) il Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato; .

Nello spirito dell'autorganizzazione, il Comitato potrà seguire, in tutto o in parte, le fasi tecniche e logistiche della manifestazione e formulare proposte che prevedono anche una compartecipazione, economica dei partecipanti.

Il Comitato del "Mercato degli Agricoltori" ha il compito di:

- stilare un documento di progettazione esecutiva, che comprenda anche l'approvazione delle istanze dei produttori;
- presentare il progetto esecutivo ai produttori;
- programmare e organizzare il mercato;
- calendarizzare il mercato;
- definire gli aspetti tecnici, ed organizzativi, assegnando, nel proprio ambito, incarichi per le funzioni necessarie alla gestione.

## **Articolo VIII. MODALITA' DI ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE REGIONALI PER PARTECIPARE AL MERCATO**

Requisito indispensabile per la concessione del posteggio all'interno del mercato è l'iscrizione all' "Albo delle Imprese Accreditate" tenuto dalla SOAT territorialmente competente.

Le istanze di accreditamento vanno inoltrate, dal titolare dell'azienda, alla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica presente nel proprio territorio di appartenenza, utilizzando l'apposito specifico modello. Il predetto Servizio, disporrà l'iscrizione all' "Albo delle Imprese accreditate" ed il rilascio del relativo tesserino identificativo. La validità della certificazione di accreditamento ha la durata di tre anni. Eventuali variazioni aziendali dovranno essere comunicate tempestivamente alla Soat di appartenenza, che provvederà ad aggiornare la relativa scheda.

I partecipanti potranno essere:

- produttori singoli o in associazione temporanea;
- associazione di produttori;
- consorzi di produttori;
- strutture associative ed organizzazioni di categoria;
- operatori dell'artigianato e dell'agro-alimentare;
- associazioni enogastronomiche

L'attività di vendita sarà consentita solo ad imprenditori "accreditati" dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali, e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano: imprese di cui all' art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580, o dichiarazione del regime di esonero ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3.10.2006;

## **Articolo IX. CRITERI PREFERENZIALI E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PARTECIPANTI AL "MERCATO DEGLI AGRICOLTORI"**

Ai fini della stesura della graduatoria potranno essere utilizzate i seguenti criteri:

- residenza nel territorio;
- tipologia di impresa (donna-giovane);
- garanzia di copertura della vendita per periodo temporale;
- in rappresentanza di Consorzi, Associazioni di produttori, associazione temporanea di imprenditori, G.A.L;
- grado di diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita.

Selezione dei produttori. Per la selezione dei produttori, il "Comitato del Mercato", procederà utilizzando le aziende iscritte all' "Albo delle Imprese accreditate" dalla Regione Siciliana. I produttori accreditati ed ammessi al "mercato degli Agricoltori" dovranno essere riconoscibili dal tesserino, identificativo, così come gli eventuali sostituiti.

Selezione dei prodotti. La selezione dei prodotti sarà gestita dallo stesso comitato che, definirà un'apposita griglia di selezione per la scelta dei prodotti. Alla Selezione saranno ammessi, prioritariamente, prodotti tradizionali e locali. Oltre alle aziende del territorio del "Mercato", possono essere ammesse, a rotazione, in forma di associazione, consorzi, aziende provenienti da altri territori regionali. Le schede di prodotto dovranno essere sempre disponibili presso la segreteria del comitato di gestione del mercato. I prezzi esposti devono essere facilmente leggibili e chiari. Inoltre, dovranno evidenziare: la qualità, il costo del prodotto all'origine, le spese di trasporto, l'onesto guadagno ed il prezzo finale.

Aspetto delle strutture. E' importante che i caratteri distintivi del "Mercato degli Agricoltori" siano chiari e riconoscibili, indipendentemente dalla sede di realizzazione o di comunicazione. Per questo le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed un'immagine ben riconoscibile attraverso la costanza del materiale del logo e dei colori adoperati giallo e arancio, come la bandiera siciliana;

così come, per quanto attiene ai materiali di comunicazione, promozione e pubblicità. Supporti ed attività accessorie. All'interno del "Mercato" sarà necessario creare un punto informativo, al quale i cittadini possano fare riferimento. Inoltre, si potranno organizzare delle attività collaterali, come ad esempio momenti di educazione al gusto, presentazione di libri, incontri, ecc. al fine di far conoscere al grande pubblico e ai giovani le attività del progetto, favorirne, così, gli sviluppi. Grande attenzione potrà essere riservata ad eventuali "Mercati tematici" quali: "latte e derivati", "vino ed olio", ecc, preferibilmente a cadenza mensile. Gli operatori della ristorazione locale potranno occuparsi l'organizzazione di un'osteria/trattoria, con la missione di interpretare le produzioni del territorio, che possa fungere alla mediazione sociale tra produttori e consumatori. Il progetto del "Mercato degli Agricoltori" potrà eventualmente essere ampliato anche con iniziative legate alla ristorazione collettiva. Sarà possibile anche realizzare gemellaggi con altri mercati in modo da creare un interscambio fra le varie aree produttive siciliane.

## **Articolo X. DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE**

La concessione del posteggio ha una durata di 10 (dieci) anni e può essere rinnovata, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della l.r. n.18/95.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, ai sensi dell'art.8 comma 12 della Lr. n.18/95.

Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

## **Articolo XI. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto:

- a) ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal presente regolamento;
- b) ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;
- c) ad utilizzare banchi di vendita ove disponibili e mantenerli puliti e decorosi;
- d) a vendere prodotti freschi provenienti dalle rispettive aziende;
- e) a tenere bene esposti, in una logica di trasparenza, il prezzo in Euro, singolo su ogni prodotto il quale dovrà essere inferiore di almeno il 30%, a parità di qualità, di quello indicato settimanalmente dall'Osservatorio Prezzi determinato tenendo conto dell'andamento dei prezzi al dettaglio praticati nella Grande Distribuzione Organizzata nel contesto di riferimento e rilevata in almeno tre punti vendita del Comune di Trapani ;
- f) ad esporre il prodotto, in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 70 centimetri), pulito e senza residui (polvere, terra, resti di lavorazione), la presentazione del prodotto può essere corredata da elementi naturali (foglie ecc), cestini artigianali, cesti in vimini, cassette personalizzate, che arricchiscono l'aspetto complessivo della presentazione;
- g) a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto, chiuso negli appositi sacchetti a perdere, nei contenitori sistemati in loco, garantendo, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area;
- h) a munirsi della tessera sanitaria per tutti gli addetti alla vendita se richiesta dalle normative vigenti igienico-sanitarie;
- i) ad osservare le norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento;
- j) ad effettuare la vendita ai sensi della Legge 5/8/1981, n. 441 (peso netto);
- k) a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza di cui al precedente art.4;
- l) ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di cm. 25 x 50 indicante: il comune di appartenenza; il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola; il numero del posteggio;

m) a rendere visibile l'autorizzazione alla vendita diretta ( Denuncia di inizio dell'attività ex Dlgs n. 228 del 18/05/2001);

n) le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91, devono esporre od esibire l'attestazione del certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

## **Articolo XII. DIVIETI**

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

E' vietato l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza manifesta, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.

I concessionari dei posteggi non potranno occupare superficie maggiore di quella loro assegnata. E' proibito in modo assoluto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra diversi posteggi.

E' vietato, nel mercato, l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione di qualsiasi tipo.

Non può essere consentito lo svolgimento del commercio itinerante nel raggio di cinquanta metri dal mercato, per motivi di pubblico interesse, fondati sull'ordine pubblico e per motivi di viabilità.

## **Articolo XIII. ALLONTANAMENTO**

Chiunque con clamori, schiamazzi e turpiloquio si rendesse molesto o levasse grida per attirare l'attenzione dei compratori, può essere allontanato dal mercato.

Trattandosi di un concessionario di posteggio può essere privato della concessione del posteggio per sempre o per un periodo di tempo da stabilirsi dal Sindaco. I concessionari dichiarati decaduti non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennità alcuna.

## **Articolo XIV. ATTREZZATURE**

Nell'ambito dei posteggi agli assegnatari può essere consentita, previa autorizzazione da parte dell'autorità comunale, l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, con diretta pertinenza al settore merceologico in cui operano.

## **Articolo XV. AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO**

L'uso del posteggio è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, a pena di decadenza. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista apposito documento rilasciato dal Comune, contenente la fotografia formato tessera e i dati identificativi del concessionario del posteggio, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ed il numero distintivo del posteggio;

## **Articolo XVI. RAPPRESENTANZA**

Alla vendita del proprio prodotto dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, o suo familiare partecipante all'impresa agricola, ovvero da suoi dipendenti, a tempo indeterminato o determinano, regolarmente assunti.

**Articolo XVII. ASSENZE**

Il posteggio deve essere occupato entro l'orario stabilito ai sensi dell'art 3 del presente regolamento in caso contrario il concessionario viene dichiarato assente.

Ai concessionari che si assentano dal mercatino senza giustificazione per un periodo superiore a tre settimane consecutive per ogni anno solare sono comminate le sanzioni di cui al presente regolamento.

Sono giustificate le assenze per malattia, gravi motivi familiari e per eccezionali eventi atmosferici che, tra l'altro, possono compromettere il raccolto. In questo caso deve esserne data comunicazione al Comune, con allegato quando previsto il certificato medico, entro tre giorni dalla data di inizio dell'evento. In caso contrario vengono considerate assenze.

**Articolo XVIII. POSTEGGI NON OCCUPATI SORTEGGIO**

L'assegnazione dei posteggi non occupati entro le ore nove dai titolari avviene, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 18/95, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato, e del personale di vigilanza ivi di servizio, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati ai sorteggio.

**Articolo XIX. CESSIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unicamente all'azienda commerciale, ai sensi dell'art. 8 comma 10 della l.r. n.18/95.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

**Articolo XX. MERCE AL MERCATO**

L'introduzione e la permanenza della merce al mercato non implica in nessun caso responsabilità a carico del Comune.

**Articolo XXI. TASSA DI POSTEGGIO**

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal comune nel mercato, comprese pulizia, raccolta dei rifiuti solidi urbani ed illuminazione, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali, ad esclusivo carico degli utenti.

La tassa di posteggio è fissata in Euro 2,50 giornaliera.

**Articolo XXII. ESAZIONE TASSA DI POSTEGGIO E TOSAP**

L'esazione della tassa di posteggio e della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico avviene per versamento postale sul conto corrente intestato al Comune in unica soluzione in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, sulla base di autorizzazione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato, sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento.

L'esazione dei tributi comunali avviene, in ogni caso, anticipatamente rispetto alla data di utilizzo dei posteggio.

**Articolo XXIII. SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste all' art.7 bis del D.Lg.vo 267/18.8.2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dall' art.20 della Lr. n.18/95 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

- a) in caso di prima violazione - diffida;
- b) in caso di seconda violazione - sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato;
- e) in caso di terza violazione - revoca dell'autorizzazione;
- d) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art.4 - revoca dell'autorizzazione ed esclusione del diritto di partecipazione a tutti i "mercati degli agricoltori" della Regione Siciliana;
- e) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e/o tassa smaltimento dei rifiuti solidi - revoca dell'autorizzazione.

All'imprenditore agricolo, che non sia in grado di poter dimostrare la provenienza dei prodotti dalla propria azienda e/o, nei limiti previsti dalla "Legge di Orientamento in agricoltura", da aziende ubicate dal territorio regionale, viene escluso dal diritto di partecipazione a tutti i mercati degli agricoltori della Regione Siciliana.